

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 955 DEL 21/12/2017**

OGGETTO

COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE
DIPENDENTE PER L'ANNO 2017

Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 106 del 19/07/2017, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 165 del 29/09/2017 e con decreto n. 195 del 29/11/2017, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

richiamato, nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009, l'art. 31, comma 1 del CCNL 22.01.2004 il quale stabilisce che le risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate), siano annualmente determinate, nell'ambito delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto della suddivisione in "*risorse stabili*" (art. 31, comma 2) che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo e "*risorse variabili*" che comprendono tutte le fonti di finanziamento eventuali e variabili (art. 31, comma 3) con validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo;

dato atto che le nuove disposizioni introdotte in materia di riforma del pubblico impiego con l'adozione dei Decreti Legislativi n.74 e 75 del 25 maggio 2017, oltre ai ripetuti interventi in corso d'anno da parte delle Corti dei Conti in merito all'inclusione o meno, nel tetto delle risorse destinate al salario accessorio, degli incentivi per funzioni tecniche disciplinati dal D.Lgs. 50/2016, hanno reso particolarmente complesso e di fatto ritardato, la possibilità di procedere ad una quantificazione della consistenza delle risorse decentrate da destinare alla contrattazione per il personale dipendente;

considerato che:

- l'art. 9, comma 2-bis, del DL78/2010 convertito con modificazioni nella Legge122/2010, ha prescritto che a decorrere dall'anno 2011 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non potesse superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e fosse comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- l'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013 n.147 ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio venissero decurtate in via permanente di un importo pari alle riduzioni operate per effetto della disposizione precedente;
- successivamente, il comma 236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale

- alla riduzione del personale in servizio;
- infine, l'art.23 comma 2 del D.Lgs. 25/7/2017 n.75 prevede che nelle more della definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, a decorrere dall'1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, abrogando la disposizione dell'art.1 comma 236 della L.28/12/2015 n.208. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare risorse aggiuntive alla contrattazione decentrata nell'anno 2016 a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015, l'ammontare complessivo delle risorse non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;

preso atto che:

- l'ente non aveva rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015 e conseguentemente nel fondo dell'anno 2016 non aveva potuto mettere a disposizione risorse aggiuntive dalle proprie consistenze di bilancio, e pertanto la parte variabile del fondo era composta dalle sole risorse derivanti da economie dell'anno precedente, oltre alle risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge;
- si applica pertanto la previsione dell'art.23 comma 2 del D.Lgs. 25/7/2017 n.75, che consente di prendere a riferimento il fondo dell'anno 2015, purchè proporzionalmente ridotto in base alle cessazioni di personale intervenute;
- al fine di adeguare il valore complessivo del fondo dell'anno 2015 a tale previsione, occorre preliminarmente considerare che, in attuazione della Legge di riforma n.56/2014 come recepita dalla Legge della Regione Emilia-Romagna n.13/2015 in merito al trasferimento di funzioni, è stata determinata una quota in diminuzione del fondo dell'anno 2016 in relazione al trasferimento, con decorrenza dal medesimo anno, del personale stesso a seguito del trasferimento di funzioni, sulla base di principi determinati dall'Osservatorio regionale e ancorati al criterio degli accessori effettivamente percepiti, piuttosto che al criterio cd. della semisomma;
- al fine di una riduzione del fondo 2016 su basi omogenee, anche per le decurtazioni relative ad altre cessazioni, si è dunque ritenuto di fare riferimento al criterio della spesa, determinandone il valore medio, in considerazione del numero medio di dipendenti;

accertata la necessità di procedere alla costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente dell'anno 2017 al fine di quantificare le disponibilità per il riconoscimento della parte accessoria della retribuzione e per conservarne i relativi stanziamenti di bilancio, in attesa della definizione precisa delle modalità di spesa con la contrattazione decentrata;

ritenuto opportuno procedere prioritariamente alla determinazione della consistenza del fondo complessivo dell'anno 2015, in misura proporzionalmente ridotta in base alle riduzioni di personale, al fine di verificare l'ammontare complessivo del limite per l'anno 2017;

dato atto che:

- le risorse del fondo per l'anno 2015 soggette a limite ammontavano ad € 1.741.682,71 e per effetto della riduzione del personale mediante il calcolo della semisomma all'1/1 e al 31/12 degli anni 2015 e 2016, rispettivamente pari a 340,5 e 207 dipendenti, tale importo deve essere ridotto del 39,21%, determinando così un

totale complessivo pari ad € 1.058.768,92 che costituisce il nuovo limite che non può essere superato dal 1° gennaio 2017;

- per quanto riguarda poi, all'interno di suddetto limite, la quantificazione della parte fissa e variabile, nelle more dell'emanazione di nuove disposizioni contrattuali in merito e di chiarimenti specifici su come procedere alla quantificazione, in presenza di cessazioni dovute a trasferimenti di funzioni e del conseguente personale presso altri enti, risulta opportuno operare in via prudenziale una riduzione con il medesimo sistema della semisomma, rendendo il più possibile omogenee le basi di calcolo;
- dalla parte stabile ammontante ad € 1.408.295,52, sono state pertanto sottratti: l'importo di € 41.913,28 per quote relative alle cessazioni precedentemente avvenute, su base annua, ed € 385.260,15 per effetto del trasferimento di personale agli enti regionali a seguito del trasferimento di funzioni;
- una volta apportate tali decurtazioni, si è proceduto a verificare la riduzione proporzionale per cessazione del personale mediante il calcolo della semisomma all'1/1 e al 31/12, al netto del numero dei dipendenti trasferiti a seguito del trasferimento di funzioni, ammontante al 12,10% (considerato per l'anno 2015 un numero medio di dipendenti pari a 235,5, e per l'anno 2016 pari a 207);
- applicata tale percentuale al fondo decurtato come sopra e ammontante ad € 981.122,09, il limite per le risorse fisse dell'anno 2017 risulta dunque pari ad € 862.406,31; conseguentemente il limite per le risorse variabili è di € 196.362,61;
- la quota di incremento della parte stabile ai sensi dell'art.4 comma 2 del CCNL 5/10/2001 (costituita dalla RIA e dagli assegni ad personam in godimento ai dipendenti cessati) pari ad € 13.383,28 per l'anno 2016 e ad € 5.862,09 per l'anno 2017 viene evidenziata nelle risultanze del fondo, ma prudenzialmente non imputata in quanto riassorbita dal suddetto limite;

visto il Decreto del presidente n. 216 del 15/12/2017 con cui, nel definire le direttive per la contrattazione decentrata relativa all'anno 2017, sono state quantificate le risorse aggiuntive di natura variabile, ascrivibili al fondo, avendo l'Ente rispettato i prescritti requisiti, ai sensi dell'art.15 comma 2 e comma 5, rispettivamente per € 79.761,19 ed € 110.000,00, condizionatamente al rispetto dei limiti imposti dall'art.23 comma 2 del D.Lgs.75/2017;

valutato che:

- il D.Lgs.18/4/2016 n.50 "Nuovo codice degli appalti e dei contratti pubblici" ha abrogato la precedente norma dell'art.92 D.Lgs.163/2006 e ha introdotto all'art.113 i nuovi incentivi per funzioni tecniche, già più volte oggetto di esame da parte delle Corti dei Conti;
- in particolare la Sezione Autonomie, prima con il parere n.7 del 30/3/2017 e poi con il n.24 del 26/10/2017, ha affermato che le somme erogate a titolo di incentivo tecnico debbano considerarsi pienamente all'interno dei limiti del fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente e quindi soggette ai medesimi vincoli;
- la situazione delicata che si è venuta così a determinare, anche a seguito dell'ulteriore parere della Sezione di controllo per l'Emilia-Romagna n.152 del 12/10/2017, e il potenziale irrimediabile pregiudizio alla consistenza complessiva

del fondo, di ogni eventuale erogazione a titolo di incentivo per funzioni tecniche, hanno comportato la necessità di un propedeutico confronto con le parti sindacali per convenire la sospensione di ogni liquidazione di quote eventualmente maturate;

- in tale incontro svoltosi in data 9/11/2017, si è convenuto di quantificare provvisoriamente in € 10.000,00 il limite alle erogazione per il 2017 a titolo di incentivo per funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016;

ritenuto necessario, in considerazione dei limiti imposti all'ammontare delle risorse destinate al trattamento economico accessorio e al fine di mantenere l'ammontare delle risorse variabili entro tali limiti, rideterminare le quote da iscrivere in parte variabile nei seguenti importi:

- € 79.761,19 ai sensi dell'art.15 comma 2 del CCNL 1/04/1999;
- € 106.600,00 ai sensi dell'art.15 comma 5 del CCNL 1/04/1999;
- € 10.000,00 all'art.113 del D.Lgs. 50/2016;

rilevato che:

- per la parte variabile del fondo vengono inoltre messe a disposizione risorse derivanti dai risparmi del lavoro straordinario determinatesi l'anno precedente ai sensi dell'art.15 c.1 lett.m CCNL 1/04/1999, per un importo di € 30.000,00;
- tale somma è ricompresa nelle economie complessive derivanti dalle minori spese di competenza dell'anno 2016, sostenute rispetto al budget complessivo degli straordinari, già decurtato delle quote di spesa relative al personale impiegato sulle funzioni trasferite alla Regione Emilia-Romagna ed ARPAE ;

considerato che le altre risorse di natura variabile di cui all'art.15, c.1 lett.k) del CCNL 1/04/1999, costituite dalle somme finalizzate all'incentivazione della progettazione interna in precedenza normate dall'art.93 comma 7-ter del D.Lgs. 163/2006, non vengono al momento inserite in quanto devono ancora essere compiutamente quantificate ad opera degli uffici preposti, e sono comunque finanziate nell'ambito dei quadri economici delle opere o lavori e attribuite secondo i criteri del relativo regolamento, costituendo voce non ricompresa entro i limiti del fondo, come da concorde interpretazione della magistratura contabile;

verificato che, anche gli incassi di somme a titolo di rimborso spese legali a seguito di sentenza favorevole all'Ente, per il riconoscimento dei compensi dell'attività svolta dall'avvocatura interna, vengono calcolate separatamente a fine esercizio e non costituiscono voce soggetta a vincolo;

evidenziato pertanto che l'ammontare complessivo del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2017, ammonta ad € 1.088.767,50, come da prospetto di dettaglio allegato al presente atto;

sottolineato il fatto che la presente quantificazione fa' salve tutte le eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero rendersi necessarie sia per ulteriori modifiche normative o

chiarimenti interpretativi che dovessero essere emanati, sia per disposizioni derivanti dal nuovo contratto nazionale in via di emanazione;

ritenuto necessario conservare quanto residua dal pagamento delle risorse aventi natura fissa e ricorrente per la liquidazione delle indennità non ancora erogate in esito anche alla contrattazione decentrata, con imputazione delle risorse pari ad € 419.282,93 alla Missione 01 Programma 11 codice del Piano dei Conti Integrato 1010101004 al capitolo 3023 del PEG 2017;

dato atto che:

- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;
- l'attività è prevista all'obiettivo di gestione R01G5OG2 "Gestione giuridica, amministrazione, organizzazione e valorizzazione delle risorse umane" del PEG 2017;

DETERMINA

di costituire, per tutto quanto esposto in premessa, il Fondo per le risorse decentrate del personale dipendente dell'anno 2017, per un ammontare complessivo di € 1.088.767,50, di cui € 862.406,31 di parte stabile e € 226.361,19 di parte variabile, come dettagliato nell'allegato n.1 al presente atto;

di dare atto che per le risorse di natura variabile soggette a limite, imputate ai sensi dell'art.15 commi 2 e 5, saranno definitivamente rese disponibili solo a consuntivo, una volta rendicontate le attività ed i progetti correlati e valutati i relativi risultati;

di prevedere che saranno quantificate in via separata e ad opera dei servizi preposti, sia , sulla base delle opere annualmente svolte, le risorse destinate alla remunerazione delle attività di progettazione di cui all'art.92 comma 5 del D.Lgs.163/2006, sostituito dall'art.13 bis della legge 114/2014 e ora abrogato, per la parte relativa ai lavori le cui fasi non siano ancora concluse, sia gli incassi di somme a titolo di rimborso spese legali a seguito di sentenza favorevole all'Ente, per il riconoscimento dei compensi dell'attività svolta dall'avvocatura interna, in quanto tali risorse costituiscono partite di giro e non sono soggette al limite del fondo;

di disporre, invece, che gli incentivi per funzioni tecniche introdotti dall'art.113 del D.Lgs.18/4/2016 n.50, possono essere provvisoriamente liquidati per un importo massimo di € 10.000,00 corrispondente al relativo accantonamento che viene fatto sul fondo, entro il limite del fondo stesso, come da attuali disposizioni normative e interpretative;

di dare atto che la spesa complessiva di € 1.088.767,50 trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio per l'esercizio in corso e che occorre conservare per la liquidazione delle indennità non ancora erogate in esito anche alla contrattazione decentrata, la somma di € 419.282,93 alla Missione 01 Programma 11 codice del Piano dei Conti Integrato 1010101004 al capitolo 3023 del PEG 2017;

di dare atto che:

- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;
- l'attività è prevista all'obiettivo di gestione R01G5OG2 "Gestione giuridica, amministrazione, organizzazione e valorizzazione delle risorse umane" del PEG 2017.

Reggio Emilia, lì 21/12/2017

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Affari Generali
F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma